COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 29 maggio 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO. — Interviene il Ministro delle finanze Vincenzo Visco.

La seduta inizia alle 13,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Salvatore BIASCO riferisce, in relazione alle imminenti votazioni che stanno per aver luogo presso la Camera, che il Presidente della Camera ha autorizzato il prosieguo dei lavori della Commissione. Precisa inoltre che, essendosi conclusa la discussione generale nel corso della precedente seduta, si svolgeranno ora le repliche del ministro e del relatore; successivamente verrà svolta la relazione sull'altro schema di decreto legislativo, relativo ai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 23 comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Pasquini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il ministro Vincenzo VISCO dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione dedicata allo schema di decreto in esame e per il prezioso contenuto tecnico degli interventi finora effettuati, ribadisce la piena disponibilità degli uffici ministeriali per tutte le esigenze conoscitive e di approfondimento da parte dei parlamentari interessati ed osserva che, in presenza della ravvicinata scadenza di alcuni dei termini di delega, è importante che i pareri affidati alla Commissione vengano espressi in data utile ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi nei tempi previsti dalla delega medesima.

Venendo al merito dei principali rilievi emersi nel corso della discussione, ad iniziare in particolare dalla questione concernente l'accertamento cosiddetto sintetico, la richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti solo in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi atti ad operare una rettifica anche essa sintetica non sembra condivisibile; l'attuale normativa non prevede infatti particolari preclusioni o requisiti relativamente ad ulteriori azioni di accertamento. In ordine poi all'altra richiesta di abolire l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli esercizi oggetto dell'accertamento con adesione, deve rilevare che esistono vincoli temporali minimi di tenuta che rilevano sia per le ulteriori azioni di controllo dell'amministrazione che per il rispetto di obblighi derivanti da convenzioni internazionali (quali quelle contro la doppia imposizione) che non possono essere derogati.

Quanto poi al ritenuto contrasto, rispetto alla legge delega, della possibilità – non condizionata all'emergere di condizioni ostative all'intervenuta definizione – di esercizio di ulteriori azioni accertatrici in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, valuta corrette le disposizioni contenute nello schema di decreto, sottolinea la mancata previsione di condizioni ostative alla definizione con adesione ha la funzione di evitare un possibile pregiudizio dell'amministrazione in presenza di elementi nuovi.

In ordine alla richiesta di prevedere l'utilizzabilità dell'accertamento con adesione anche in sede di giudizio di secondo grado osserva come tale eventualità, oltre a non essere prevista nella normativa delegante, farebbe venir meno sia le finalità deflazionistiche dell'istituto ora introdotto, che i conseguenti risultati di gettito. Potrà comunque valutarsi l'eventualità di normative transitorie per quelle situazioni che già si trovino oltre il primo grado di giudizio. Accoglie, infine, in linea di massima, le proposte tese a prolungare ulteriormente la rateizzazione dei pagamenti dovuti: si riserva ulteriori valutazioni in ordine alla questione di rendere facoltativa, invece che obbligatoria, la garanzia fideiussoria.

Il deputato Giulio TREMONTI, intervenendo, con il consenso del presidente, dopo la chiusura della discussione generale rileva in via generale come lo schema di decreto in esame, oltre ad evidenziare un completo rovesciamento delle posizioni a suo tempo sostenute dall'attuale ministro in qualità di deputato dell'opposizione quando, con il decreto-legge n. 564 del 1994, venne emanato il cosiddetto concordato di massa, venga ad istituire un condono fiscale non solo totale, ma anche perenne. L'ampia latitudine applicativa del decreto in esame è particolarmente censurabile anche per l'effetto sostanzialmente depenalizzante che ne consegue: l'accertamento con adesione è infatti ora escluso soltanto per i comportamenti che danno luogo alla fattispecie della frode o della sostituzione fiscale. Risulta invece consentito anche in presenza del più comune reato fiscale, costituito dall'omessa annotazione di corrispettivi. Deve aggiungersi che l'effetto depenalizzante conseguirà ad un comportamento discrezionale dell'amministrazione, la cui attività, peraltro, non è sottoposta ad alcun specifico controllo. Effettua poi più circostanziati rilievi testuali sull'articolato del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 1, che consente la sanatoria di qualsiasi irregolarità fiscale, nonché all'articolo 2, che sembra sottendere una erronea identità tra le basi imponibili dell'IVA e dell'IRPEF e che consente la riapertura degli accertamenti, in pieno contrasto con le finalità deflattive e di gettito perseguite dal provvedimento.

Il senatore PASQUINI, relatore, intervenendo in replica, afferma preventivamente che non affronterà alcuni rilievi concernenti il gettito del provvedimento, ritenendo che tale questione non possa affrontarsi prima che siano intervenuti gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla delega. La riduzione dell'enorme contenzioso fiscale che caratterizza il nostro sistema tributario costituisce la finalità principale del provvedimento in esame, per il cui perseguimento saranno però essenziali gli indirizzi ministeriali che verranno impartiti agli uffici finanziari; benché non specificati nel decreto, per condivisibili ragioni di economia legislativa, è opportuno che tali indirizzi concernano in particolare i limiti - ma anche le irrinunciabili esigenze di autotutela – e le modalità di esercizio del potere discrezionale affidato agli uffici per la conclusione delle procedure accertative. Suggerisce che a tal fine sarebbe opportuno collegare gli incentivi economici per l'amministrazione non alla somma accertata, bensì a quella effettivamente riscossa.

Intervenendo poi sui principali rilievi prospettati nel corso della discussione, non ritiene condivisibile il divieto di riaprire l'accertamento cosiddetto sintetico, anche perché la norma di delega, alla lettera h), prevede esplicitamente, in presenza delle necessarie condizioni, la possibilità di ulteriori azioni accertatrici. Precisato che, a suo parere, la presentazione dell'istanza di accertamento da parte anche di uno solo dei coobbligati all'imposta abbia effetti sospensivi nei confronti di tutti gli altri coobbligati, osserva che la critica sulla perennità del condono introdotta dal decreto è palesemente sconfessata dall'obbligo di conservazione delle scritture contabili, che è volta a consentire ulteriori accertamenti. Si dichiara poi contrario all'aumento del numero di rateizzazioni dei pagamenti, mentre ritiene necessario l'obbligo della garanzia fideiussoria.

Gli obiettivi deflattivi del provvedimento comportano la non ammissibilità di procedimenti accertativi in secondo grado di giudizio: tuttavia l'esistenza di più di tre milioni di ricorsi potrebbe rendere necessaria l'estensione, in via transitoria, dell'istituto in esame non solo al secondo grado, ma anche al primo grado nei casi in cui sia già intervenuta la prima udienza. Dopo aver dichiarato di condividere il contenuto del provvedimento in ordine alla riduzione del ruolo degli enti locali, i quali a suo avviso operano attivamente soltanto nei confronti delle imposte di cui sono titolari si riserva di esprimere ulteriori osservazioni in sede di redazione del parere.

Il presidente Salvatore BIASCO propone che il termine per la presentazione del parere da parte del relatore sia fissato per le ore diciotto di domani, mentre per le altre eventuali proposte di parere il termine venga stabilito per le ore quindici di martedì 3 giugno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. – Relatore: Caddeo.

(Esame e rinvio).

Il senatore Rossano CADDEO, relatore, illustra il contenuto del decreto in esame dando attuazione all'articolo 3, comma 138, della legge n. 662 del 1996, modifica la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Tali uffici attualmente gestiscono un elevato numero di riscossioni, tra loro diverse, dando luogo ad un cospicuo flusso di operazioni finanziarie. Lo schema di decreto in esame, trasferendo queste operazioni di cassa al sistema bancario e ai concessionari della riscossione, realizza un importante alleggerimento di alcuni compiti della macchina fiscale, con conseguenti benefici sulla disponibilità di risorse umane ed organizzative per altre più importanti funzioni.

Venendo al merito del provvedimento, il cui articolo 1 dispone la soppressione dei servizi in esame, ad eccezione di quelli del dipartimento delle dogane, a decorrere dal 1º gennaio 1998, ritiene significativa la definizione di ciò che si deve intendere per entrate contenuta nell'articolo 2.

L'articolo 3 individua nell'ufficio finanziario (ovvero in caso di autoliquidazione nell'interessato) il soggetto competente per la determinazione delle entrate. A norma dell'articolo 4, i soggetti incaricati della riscossione sono i concessionari, gli istituti di credito e l'ente poste italiane; il medesimo articolo regolamenta dettagliatamente i termini di trasmissione delle operazioni finanziarie. L'articolo 5 regola la riscossione tramite ruolo delle entrate extra tributarie da riscuotere in più annualità e delle entrate tributarie dilazionate.

L'articolo 6 prevede la possibilità di utilizzare il versamento su conto corrente postale per alcune entrate particolari, al fine di evitare posti eccessivi e di semplificare l'attività dei contribuenti. Dopo che l'articolo 7 disciplina le modalità della riscossione coattiva. l'articolo 8 definisce le modalità di versamento delle somme riscosse, stabilendo che il concessionario provveda entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accredi-

tamento delle somme da parte delle banche, trattenendo per sé il 75 per cento della commissione e l'equivalente dei pagamenti e delle anticipazioni effettuate. Con le stesse scadenze temporali devono essere versate le somme riscosse direttamente dal concessionario al netto della commissione e dei pagamenti o anticipazioni, distinguendo per voci di entrata. In considerazione del loro ammontare spesso modesto i versamenti agli enti territoriali o agli enti diversi dello Stato devono invece essere effettuati entro il giorno cinque del mese seguente alla riscossione.

Il decreto regola poi, negli articoli da 9 a 12, i modi di effettuazione dei pagamenti e le modalità di tenuta della relativa contabilità, rinviando peraltro per ulteriori specificazioni ad un decreto del Ministro delle finanze (articolo 13).

Gli articoli 14 e 15 infine disciplinano il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di omesso o insufficiente versamento delle somme riscosse, alle tesorerie provinciali dello Stato o alle casse degli enti territoriali si applichino le sanzioni previste con l'istituzione del conto fiscale; penalità sono altresì previste per inadempienze nell'invio dei dati all'anagrafe tributaria per via telematica. Nel concludere favorevolmente circa il contenuto del provvedimento, ritiene opportuno esprimere due osservazioni. La prima riguarda le sanzioni per le quali si fa riferimento alla normativa già esistente, in particolare

alle sanzioni previste con l'istituzione del conto fiscale. È un punto che andrebbe approfondito verificando che non si tratti di sanzioni eccessivamente severe. Inoltre è opportuno armonizzare queste sanzioni con quanto il Governo è tenuto a fare in base all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto una delega per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale. La seconda osservazione riguarda l'utilizzo del sistema bancario nella razionalizzazione della riscossione. Il decreto attribuisce ope legis questo compito. Probabilmente è opportuno prevedere che i rapporti tra Amministrazione finanziaria e banche debba essere instaurato e regolato con un'apposita convenzione che salvaguardi il carattere privatistico di questo rapporto, che è tra l'altro più rispettoso del principio della libertà di impresa, che va applicato anche alle banche. Su questo punto occorre tener presente la necessità di armonizzazione con l'altra delega che deve regolare il servizio di ricezione delle dichiarazioni dei redditi previsto dal comma 13 della legge n. 662 nell'ambito delle più generali semplificazioni degli adempimenti.

Il presidente BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,25.